



COMUNE DI ITRI

- Provincia di Latina -

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1

Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune di Itri, con atto consiliare n. 17 del 26.03.1999, ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2

Soggetti passivi

1. Sono tenuti, alla corresponsione dell'addizione comunale, le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3

Determinazione della aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,70 punti percentuali;
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), salvo eventuali diverse disposizioni legislative;
3. L'aliquota è determinata annualmente, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio;
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 4

Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al comune secondo le modalità stabilite nell'art. 1, comma 143, Legge 27/12/2006, n. 296.

Articolo 5

Sanzioni e interessi

1. Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione delle sanzioni previste dai D.Lgs. 471 - 472 e 473 del 1997 oltre agli interessi di legge.

Articolo 5

Efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento decorre dal 01/01/2007.